

medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Normativa di uno Stato membro che permette senza autorizzazione preliminare l'immissione in commercio in tale Stato di medicinali aventi un prezzo inferiore e caratteristiche simili a medicinali autorizzati

Dispositivo

- 1) *Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 4 della legge sui medicinali (Prawo farmaceutyczne), del 6 settembre 2001, come modificata dalla legge del 30 marzo 2007, in quanto tale disposizione normativa dispensa dall'autorizzazione all'immissione in commercio medicinali provenienti dall'estero che presentano le stesse sostanze attive, lo stesso dosaggio e la stessa forma di quelli che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in Polonia, a condizione, in particolare, che il prezzo di tali medicinali importati sia competitivo rispetto a quello dei prodotti che hanno ottenuto detta autorizzazione, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Post Danmark A/S/ Konkurrencerådet

(Causa C-209/10) (¹)

(Articolo 82 CE — Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di servizio universale per quanto riguarda la distribuzione di talune spedizioni indirizzate — Applicazione di prezzi bassi nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente — Mancanza di elementi di prova relativi all'intenzione — Discriminazione tramite i prezzi — Prezzi bassi e selettivi — Esclusione effettiva o probabile di un concorrente — Incidenza sulla concorrenza e pertanto sui consumatori — Giustificazione oggettiva)

(2012/C 151/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Post Danmark A/S

Convenuto: Konkurrencerådet

con l'intervento di: Forbruger-Kontakt a-s

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'articolo 82 CE (divenuto articolo 102 TFUE) — Abuso di posizione dominante — Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di distribuzione di lettere e pacchi indirizzati, la quale opera una riduzione selettiva dei prezzi di distribuzione della posta non indirizzata a livelli inferiori ai costi totali medi, ma superiori ai costi incrementali medi — Abuso finalizzato all'esclusione di un concorrente

Dispositivo

L'articolo 82 CE dev'essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un'impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all'esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all'attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla medesima, come stimati nel procedimento all'origine del procedimento principale. Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali in circostanze come quelle di cui al detto procedimento, occorre esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all'esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-243/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti a favore dell'industria alberghiera in Sardegna — Recupero)

(2012/C 151/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, di tutti i provvedimenti necessari a conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa all'aiuto Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) [notificata con il n. C(2008) 2997] (GU L 302, pag. 9)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d'aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

(Causa C-414/10) (¹)

(IVA — Sesta direttiva — Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) — Tassazione di un prodotto importato da un paese terzo — Normativa nazionale — Diritto a detrazione dell'IVA all'importazione — Presupposto — Pagamento effettivo dell'IVA da parte del soggetto passivo)

(2012/C 151/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Véleclair SA

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che subordina il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione al pagamento effettivo di detta imposta da parte del debitore

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di

affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione all'effettivo previo pagamento di detta imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest'ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA

(Causa C-417/10) (¹)

(Fiscalità diretta — Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria — Abuso di diritto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Libertà garantite dal Trattato — Principio di non discriminazione — Aiuti di Stato — Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione)

(2012/C 151/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: 3M Italia SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Imposta sulle società — Normativa nazionale che prevede una diversa percentuale di imposta sui dividendi delle società a seconda del luogo in cui sono stabilite — Operazione commerciale che implica la partecipazione di società con sede in Italia e società con sede all'estero — Decisione dell'amministrazione di considerare applicabili le imposte dovute nel caso di società con sede all'estero — Nozione di abuso del diritto come definita nella causa C-255/02, Halifax e a. — Applicabilità alle imposte nazionali non armonizzate quali le imposte dirette

Dispositivo

Il diritto dell'Unione — in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione — deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede